



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizi

Prot. n. 43088/D.G.

Cagliari, 09 NOV. 2016

Al Comune di Cagliari
protocollo generale@comune.cagliari.legalmail.it

Oggetto: Applicazione legge regionale 31 luglio 1996, n. 32 - Richiesta di parere.

Con propria nota prot. n. 245252 del 09.11.2016 il Comune in indirizzo chiede chiarimenti in merito alle disposizioni procedurali applicabili in caso di approvazione di progetti di opere pubbliche costituenti variante allo strumento urbanistico comunale. In particolare, il quesito posto ha ad oggetto gli effetti derivanti dall'entrata in vigore della legge regionale n. 8 del 2015, che con l'articolo 18 ha apportato modifiche all'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989.

Come correttamente osservato dal Comune, le disposizioni contenute nel capo III della legge regionale n. 8 del 2015 hanno modificato alcune delle disposizioni contenute nella legge regionale n. 45 del 1989, che al titolo IV disciplina la pianificazione comunale, regolamentando all'articolo 20 il procedimento di formazione, adozione ed approvazione del piano urbanistico comunale.

L'articolo da ultimo richiamato è stato, come detto, modificato, prevedendo il termine di 60 giorni per la formulazione delle osservazioni al Piano, decorrenti dalla pubblicazione dell'avviso di deposito sul BURAS, che segue il deposito del Piano presso la segreteria del comune e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale. La disposizione previgente fissava in 30 giorni la durata del deposito del Piano e sua messa a disposizione del pubblico e in 30 giorni, decorrenti dall'ultimo giorno di pubblicazione, il termine per la formulazione delle osservazioni. Invariato è, invece, il termine di 15 giorni fissato per il deposito.

Come previsto dal comma 6 del citato articolo le varianti al Piano sono approvate con lo stesso procedimento normato dai commi da 1 a 5.

Ciò premesso, come noto, le modifiche hanno espressamente riguardato il procedimento ordinario, nessuna innovazione ha riguardato le disposizioni contenute in leggi aventi carattere di specialità.

Tra queste ultime certamente rientra la legge regionale n. 32 del 1996, "Accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche", il cui unico articolo, al comma 2, prevede una riduzione dei termini originariamente previsti dall'articolo 20 della legge regionale n. 45 del 1989, prevedendo 7 giorni per il deposito, e 15 giorni - in luogo dei 30 - per la messa a disposizione al pubblico e, quindi, per la formulazione in forma scritta delle osservazioni.



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

In assenza di modifiche o abrogazioni espresse, si ritiene che la lettura coordinata delle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 2 della legge regionale n. 32 del 1996 e nell'articolo 20, commi 2 e 3 della legge regionale n. 45 del 1989, determini oggi l'obbligo di procedere al deposito della deliberazione consiliare di approvazione del progetto di opere pubbliche entro il termine di 7 giorni, nonché il deposito della stessa presso la segreteria del comune e la sua pubblicazione sul sito web istituzionale, con dimezzamento dei termini per presa visione e per la formulazione delle osservazioni, ridotti da 60 a 30 giorni.

Tale interpretazione appare coerente con le finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure per l'approvazione dei progetti di cui si discute, nonché rispondente ai criteri di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

Il Direttore Generale

Dott.ssa Elisabetta Neroni

INVIATO VIA MAIL D.G. J

DC



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE

Regione Autonoma della Sardegna
DG Pianificazione Urbanistica Territoriale
Prot. Entrata del 09/11/2016
nr. 0043075
Classifica XII.1.2
04 - 02 - 00



Regione Autonoma della Sardegna

Assessorato degli enti locali, finanze e urbanistica

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia

urbanistica@pec.regione.sardegna.it

Oggetto: Quesito in merito alla corretta applicazione della legge regionale 31 luglio 1996, n. 32

La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, recante "Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per il miglioramento del patrimonio edilizio" ha modificato le principali leggi regionali in materia urbanistica, tra le quali la legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, recante "Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale".

In particolare, l'articolo 18 della legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 ha modificato l'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45, portando a "sessanta giorni", in luogo dei trenta originari, il termine dalla pubblicazione sul Buras entro il quale poter prendere visione del piano urbanistico comunale adottato (o delle varianti adottate) e presentare osservazioni in forma scritta.

La legge regionale 23 aprile 2015, n. 8 pare, tuttavia, non richiamare la legge regionale 31 luglio 1996, n. 32, avente carattere di legge speciale, in quanto relativa all'accelerazione delle procedure per l'esecuzione di opere pubbliche, lasciando, pertanto, immutate le disposizioni dell'articolo 1, comma 2 che, da una parte, disciplinano il procedimento di approvazione dei progetti di opere pubbliche costituenti varianti allo strumento urbanistico seguendo il medesimo schema stabilito dall'articolo 20 della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 e, dall'altra, consentono di ridurre da trenta a quindici giorni, quindi esattamente alla metà, il termine dalla pubblicazione sul Buras entro il quale poter prendere visione delle varianti adottate e presentare osservazioni in forma scritta.

Questa Amministrazione, pur nel silenzio di quanto disposto dalla legge regionale 23 aprile 2015, n. 8, che non ha modificato l'articolo 1, comma 2 della L.R. 32/1996, intende applicare tale comma tenendo conto del vigente termine dei 60 giorni e quindi con la prevista riduzione dei termini a 30 giorni, sulla base dei criteri ermeneutici di ragionevolezza, adeguatezza e proporzionalità.

Siffatti criteri, infatti, consentirebbero una lettura combinata delle leggi regionali che si sono succedute nel tempo in materia urbanistica, anche in caso di abrogazioni o modifiche non espresse, e comunque coerente con la volontà del Legislatore e la finalità della legge, ossia la semplificazione delle norme e l'accelerazione delle procedure per l'esecuzione delle opere pubbliche.



COMUNE DI CAGLIARI

SERVIZIO PIANIFICAZIONE STRATEGICA E TERRITORIALE

Questo Ente, pertanto, chiede a codesta Amministrazione un parere sulla corretta applicazione dell'articolo 1, comma 2 della L.R. 32/1996.

In attesa di un cortese riscontro in merito al quesito sopra descritto, si porgono distinti saluti.

IL DIRIGENTE

Salvatore Farci

(firmato digitalmente)

